



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.

Verbale n. 12 del 29 marzo 2021

OGGETTO: determinazione dirigenziale PDD n.149/2021 del 26.03.2021, avente ad oggetto: <<Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di incarico professionale di supporto giuridico alla redazione delle osservazioni alla carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) a ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Approvazione>>. Valutazione ai sensi dell'art.1, comma 42, della legge n. 311/2004.

Premesso che:

La CMTO ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, la proposta di DD, indicata in oggetto, con allegata la seguente documentazione: Allegato A), Avviso di selezione pubblica per l'affidamento dell'incarico professionale di supporto giuridico...; Allegato B), domanda di partecipazione dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000); Allegato B1) alla domanda di partecipazione: ribasso percentuale offerto sull'importo massimo dell'incarico pari ad euro 15.000,00, inclusi IVA e CPA; Allegato C bozza di contratto per affidamento di incarico ... composta da n. 13 articoli; scheda istruttoria per incarico professionale (presupposti e accertamento delle condizioni per il conferimento degli incarichi ai sensi degli articoli 56 e 57 del regolamento per l'accesso agli impieghi della CMTO).

Da tali documenti risultano evidenziati e argomentate le ragioni giustificative del conferimento dell'incarico professionale di supporto giuridico attraverso avviso di selezione pubblica.

L'oggetto della prestazione consiste nella seguente attività:

<< a) Approfondimento giuridico sulla corretta applicazione dei criteri di individuazione delle aree potenzialmente idonee relativamente alle aree identificate come TO10 e TO7, con riferimento particolare agli elementi di esclusione ed approfondimento ed a quanto indicato dalla Guida Tecnica n. 29 dell'Autorità per la sicurezza nucleare ISPRA (oggi ISIN) ed ai requisiti indicati nelle linee-guida della IAEA (International Atomic Energy Agency);

b) *Supporto giuridico alla partecipazione alla fase di consultazione pubblica con particolare riferimento alla formulazione e redazione delle osservazioni di cui all'art 27 del d.lgs 31/2010 nell'interesse della Città metropolitana di Torino ed in coordinamento con le osservazioni dei Comuni interessati*>>.

Dato atto che:

L'articolo 7 del decreto legislativo n. 165/2001 in relazione a tali incarichi stabilisce quanto segue:
(...) **5-bis.** *È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato(...).*

6. *Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'[articolo 36, comma 3, del presente decreto](#) e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

6-bis. *Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.*

6-ter. *I regolamenti di cui all'[articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), si adeguano ai principi di cui al comma 6.>>.*

Gli articoli 56 (presupposti per il conferimento degli incarichi) e 57 (accertamento delle condizioni per il conferimento degli incarichi) e 58 (selezione degli esperti mediante procedura comparativa) del regolamento per l'accesso agli impieghi, stabiliscono rispettivamente quanto segue:

Art. 56: << 1. Il conferimento degli incarichi di cui all'art. 53 può avvenire in presenza dei seguenti presupposti:

a) la prestazione deve corrispondere alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio dell'Ente ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000; deve inoltre corrispondere ad obiettivi specifici e determinati e risultare coerente con le esigenze di funzionalità della Città Metropolitana;

b) deve essere preliminarmente accertata, per mezzo di una reale e documentata ricognizione, l'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno dell'organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea: l'incarico esterno deve essere conferito allo scopo di sopperire ad esigenze straordinarie di carattere non permanente;

d) l'elevata qualificazione della prestazione per cui un incarico esterno è conferibile solo a soggetti che, oltre ad aver maturato un'appropriata esperienza professionale siano in possesso:

d.1) della laurea magistrale o specialistica oppure del titolo equivalente del vecchio ordinamento;

d.2) della laurea triennale integrata da un ulteriore titolo di specializzazione, quale ad esempio un master universitario di primo livello;

e) la predeterminazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione.

2. L'ammontare del compenso deve trovare adeguata copertura finanziaria in specifici capitoli di spesa del Piano Esecutivo di Gestione. Il compenso deve essere congruo, proporzionato all'utilità conseguita dal Città Metropolitana e alla prestazione richiesta.

3. Nel caso in cui il conferimento dell'incarico riguardi dipendenti pubblici, deve essere accertata la sussistenza della relativa autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza dell'incaricato.

4. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria:

a) per incarichi aventi ad oggetto attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi;

b) per incarichi a soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica;

c) in tutti gli altri casi in cui espresse disposizioni legislative consentano di prescindere da detto titolo>>.

Art. 57: <<1. Allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'Ente, nonché gli ulteriori presupposti di cui al articolo 56 viene seguita la seguente procedura:

a) Il Dirigente competente predispone apposito avviso di preventiva ricognizione interna, che esplicita nel dettaglio i previsti requisiti di legittimità e deve essere pubblicato sulla rete Intranet della Città Metropolitana per la durata di 10 giorni;)

b) Qualora nessun dipendente dell'Ente aderisca all'avviso di ricognizione interna, o comunque gli eventuali candidati non possiedano i requisiti richiesti, il dirigente competente richiede al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'articolo 1 comma 42 della Legge n. 311/2004, il parere preventivo sull'atto di affidamento dell'incarico esterno di cui al presente Capo prima della

successiva pubblicazione dell'avviso di selezione;

Il Collegio dei Revisori dei Conti valuta la regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'atto, esprimendosi con un parere scritto del quale si dà atto nel provvedimento di affidamento dell'incarico>>.

Art. 58: <<1. Gli incarichi sono conferiti sulla base di una procedura pubblica comparativa, caratterizzata da trasparenza e pubblicità.

2. La procedura comparativa si avvia con la pubblicazione di un avviso di selezione che contiene i seguenti elementi essenziali:

a) oggetto e tipologia della prestazione;

b) durata e termine entro il quale la prestazione dovrà essere eseguita;

c) titoli, requisiti professionali ed esperienze richieste per lo svolgimento della prestazione oggetto di incarico;

d) modalità e termine entro il quale devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;

e) modalità selettive previste (ad esempio procedura comparativa dei curricula, integrabile con colloquio o altra modalità di valutazione attitudinale);

f) criteri per la valutazione comparativa;

g) compenso complessivo lordo previsto e, ove ritenuto opportuno, la possibilità da parte dei candidati di presentare offerte economiche migliorative;

h) l'avviso che il nominativo e il curriculum dell'incaricato, l'oggetto, la durata e il compenso saranno oggetto di pubblicazione conformemente a quanto previsto in materia di trasparenza amministrativa.

3. L'avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Possono essere previste ulteriori forme di pubblicità, in relazione alla tipologia dell'incarico da conferire. Tra la data di pubblicazione dell'avviso e il termine di scadenza per la presentazione delle domande devono intercorrere almeno 10 giorni>>.

Evidenziato che:

Ai sensi del parere della Corte dei Conti, Sezioni Riunite, n. 6/2005, le consulenze e i pareri legali si sostanziano nella richiesta di un parere ad esperti esterni in merito ad una o più questioni preventivamente determinate allo scopo di acquisire un giudizio utile ad orientare l'azione dell'ente;

L'incarico di cui trattasi sembra escludere l'elemento del "rischio di impresa" e la prestazione che la CMTO richiede appare limitata ad accrescere il quadro conoscitivo-esperienziale nella materia di cui trattasi; pertanto, la CMTO risulta esclusiva titolare di ogni potestà determinativa in merito.

In materia di servizi di natura legale e giuridica, l'articolo 17 del decreto legislativo n.50/2016 al comma 1, lettera d), elenca i "servizi legali" e li esclude dall'applicazione del codice dei contratti.

L'incarico professionale di consulenza legale di cui trattasi risulta assoggettabile all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, in quanto non sembra preordinato ad una possibile evoluzione in sede contenziosa.

La spesa complessiva lorda per il conferimento dell'incarico di consulenza legale cui trattasi, ammonta ad euro 15.000,00 e viene, al momento, prenotata, come indicato nella proposta di determinazione dirigenziale.

L'incarico in questione è ricompreso nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, approvato con deliberazione del consiglio n. 1/2021 del 10/02/2021.

Dato atto che:

L'art. 1, comma 173, della legge 23.12.2005 n. 266 prevede che gli atti di spesa relativi a studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione di importo superiore ad euro 5.000,00 debbono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;

L'art. 1, comma 42, della legge n° 311/1994 stabilisce che l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi; **“tali affidamenti debbono essere corredata dalla valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale”**.

ricordato che:

L'art. 15 del decreto legislativo n. 33/2013 impone alle amministrazioni, che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, **di pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, con l'indicazione dei soggetti percettori, delle ragioni dell'incarico, ecc.; tale adempimento costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi, prevedendosi sostanzialmente un vincolo sull'efficacia del provvedimento di incarico, che fino alla pubblicazione sul sito non può produrre effetti, nel senso che non si può dare inizio di esecuzione all'incarico stesso;**

Le spese per studi e incarichi di consulenza (articolo 1, comma 173, della legge n. 266/2005) hanno come limite complessivo di spesa l'importo indicato nel programma annuale degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche, di cui all'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, convertito in legge n. 133/2008, e inserito nel DUP;

Sulla determinazione deve essere acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 183, comma 7 del d.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

Il collegio dei revisori dei conti

1) **Tenuto conto di quanto premesso, evidenziato e ricordato**, valuta positivamente i contenuti motivazionali a sostegno del conferimento dell'incarico di cui alla determinazione dirigenziale PDD n.149/2021 del 26.03.2021, avente ad oggetto: <<Avviso di selezione pubblica per l'affidamento di incarico professionale di supporto giuridico alla redazione delle osservazioni alla carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) a ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Approvazione>>.

2) **Prende, inoltre, atto** dello schema di contratto composto di n. 13 articoli: allegato C) alla determinazione dirigenziale citata.

3) **Segnala** che, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23.12.2005 n. 266, gli atti di spesa relativi a studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione di importo superiore ad euro 5.000,00 debbono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

4) **Rammenta** che, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 33/2013 le amministrazioni, che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenuti a **pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, con l'indicazione dei soggetti percettori, delle ragioni dell'incarico, ecc.; tale adempimento costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi, prevedendosi sostanzialmente un vincolo sull'efficacia del provvedimento di incarico, che fino alla pubblicazione sul sito non può produrre effetti, nel senso che non si può dare inizio di esecuzione all'incarico stesso;**

5) Dispone di trasmettere il presente verbale al Dirigente della direzione sviluppo rurale e montano, dottoressa Elena Di Bella; al Segretario generale, dott. Alberto Bignone; al Dirigente della direzione finanze e patrimonio, dott. Enrico Minotti; al dott. Roberto Arnulfo per la pubblicazione sul sito *“Amministrazione trasparente”*.

Letto, confermato, sottoscritto.

A. Matarazzo, presidente,

A. Perrone, componente,

F. Roso, componente: